

Legge regionale 24 luglio 2025, n. 37

Delega alla Giunta regionale per la redazione di un testo unico in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti.

(BURC n. 146 del 24 luglio 2025)

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La Giunta regionale è delegata, ai sensi dell'articolo 44 dello [Statuto](#), alla redazione di un Testo unico che riordina e coordina l'intera disciplina legislativa regionale in materia di commercio, fiere e attività di promozione commerciale, mercati, stampa e distribuzione di carburanti, anche con finalità innovative.
2. Le fonti normative da inserire prioritariamente nel Testo unico di cui al comma 1 sono indicate nell'elenco di cui all'allegato A. La Giunta regionale è autorizzata a integrare detto elenco attinente alla materia oggetto del riordino.

Art. 2

(Caratteri e criteri del riordino e del coordinamento)

1. Il Testo unico, ripartito in libri, se necessario, titoli, capi, articoli, cui è apposta una rubrica:
 - a) adegua e semplifica il linguaggio normativo;
 - b) apporta le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme, eliminando ridondanze, sovrapposizioni, duplicazioni;
 - c) elenca le disposizioni vigenti che vengono riordinate e coordinate;
 - d) inserisce nuove disposizioni tese a disciplinare materie afferenti al settore commercio, anche prive di regolamentazione regionale;
 - e) reca in unico articolo finale l'abrogazione esplicita delle leggi e delle norme che hanno concorso alla sua formazione, nonché delle altre eventuali disposizioni, non collocate nel Testo unico, che vengono abrogate;
 - f) aggiorna l'indicazione di organi o uffici rispetto a una nuova loro denominazione o in relazione a una nuova ripartizione di competenze derivante da altre disposizioni;
 - g) prevede la semplificazione delle procedure amministrative;
 - h) aggiorna i rinvii ad altre disposizioni che non corrispondano più allo stato della legislazione;
 - i) corregge gli errori materiali;
 - j) contiene le disposizioni tese a conformare le norme regionali alle disposizioni statali nelle materie oggetto del Testo unico.

Art. 3

(Termini)

1. La proposta del Testo unico, corredata di apposita relazione di accompagnamento, è trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.